REGOLAMENTO (CEE) N. 1553/76 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1976

che proroga la durata di validità del regolamento (CEE) n. 1267/69 che fissa le disposizioni particolari applicabili all'importazione nella Comunità di merci soggette al regolamento (CEE) n. 1059/69 e provenienti dalla Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativo all'instaurazione di un regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha stabilito, con regolamento (CEE) n. 1267/69 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/75 (4), le disposizioni particolari applicabili all'importazione nella Comunità di merci soggette al regolamento (CEE) n. 1059/69 e provenienti dalla Grecia ; che detto regime provvisorio scadrà il 30 giugno 1976 ;

considerando che è opportuno prorogare la durata di validità del regolamento (CEE) n. 1267/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1267/69, la data del 30 giugno 1976 è sostituita da quella del 30 giugno 1977.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
(3) GU n. L 161 del 3. 7. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 15.